

## **Regolamento sui master universitari**

D.R. 18915 del 27 novembre 2007 - Emanazione regolamento

[D.R. 7403 del 15 maggio 2009 - Modifiche regolamento](#)

[D.R. 10224 del 16 luglio 2009 - Modifiche regolamento](#)

[D.R. 9089 del 3 luglio 2012 – Modifiche](#)

[D.R. 14228 del 8 novembre 2012 – Modifiche](#)

[D.R. 14835 del 30 aprile 2013 - Modifiche](#)

[D.R. 13485 del 10 aprile 2015 - Modifiche](#)

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attivazione annuale e la gestione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'articolo 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello (di seguito master).

2. I master hanno una durata di almeno un anno e sono corsi con obbligo di frequenza pari almeno al 70% delle attività formative che prevedono ore di didattica frontale come indicato all'articolo 3, comma 1, lettera e.

3. Ai master di primo livello si accede con diploma universitario, laurea triennale o titolo equipollente. Ai master di secondo livello si accede con laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente.

4. Per conseguire il master di primo e secondo livello, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal piano didattico del master, che possono essere compresi, rispettivamente, tra sessanta e ottanta e tra sessanta e centoventi.

5. I master di I e di II livello aventi la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti di accesso, anche per il livello di approfondimento delle materie trattate, da evidenziare adeguatamente nel progetto didattico al momento dell'attivazione del corso.

6. Ai fini del presente regolamento con il termine docenti si intendono professori ordinari e professori associati di ruolo e ricercatori dell'Università.

### **Art. 2 Proposta di attivazione dei master**

1. Il Senato Accademico, previo parere della Commissione didattica di ateneo, determina per ciascun settore culturale:

- il numero minimo di allievi necessario per la proposta di attivazione dei master;
- il numero minimo di crediti riservati alle attività di tirocinio;
- la percentuale minima di didattica erogata da docenti dell'Università di Pisa.

2. L'attivazione dei master è proposta dai Dipartimenti. La Commissione didattica di ateneo esprime una valutazione riguardante la validità del progetto, l'efficacia del corso, anche eventualmente sulla base degli esiti del monitoraggio delle edizioni precedenti, e verifica la sostanziale diversificazione dei percorsi formativi dei master proposti. L'attivazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

3. Le proposte di attivazione dei master devono essere presentate, tramite il portale di ateneo, appositamente predisposto, entro il 31 marzo di ogni anno.

4. La proposta di attivazione di un master deve contenere, oltre alla denominazione del corso, al livello e agli estremi delle delibere di approvazione:

a) i requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti e le modalità di selezione dei candidati, ove necessarie. Nel caso che per l'accesso sia prevista la laurea o la laurea magistrale, in qualsiasi disciplina, dovrà essere fornita adeguata motivazione della scelta

b) il progetto didattico come dettagliato all'articolo successivo;

- c) l'indicazione degli eventuali enti (atenei, enti di ricerca, soggetti pubblici o privati) che si intende coinvolgere e la forma di coinvolgimento prevista;
- d) l'indicazione se trattasi o meno di prima attivazione e, nel caso di master già attivato, l'indicazione delle eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione;
- e) l'indicazione di un elenco di almeno 3 docenti dell'Università di Pisa che garantiscano il loro impegno nelle attività didattiche del master; ciascun docente può essere garante di un solo master, o al più di due master, solo nel caso che si tratti di corsi di I e II livello aventi la stessa denominazione;
- f) la struttura che costituisce la sede didattica e la sede di gestione amministrativa, che possono non coincidere, nel caso in cui quest'ultima sia individuata all'esterno del Dipartimento tramite apposite convenzioni con enti pubblici e privati;
- g) le bozze di convenzione, concordate con soggetti esterni, qualora rappresentino condizione imprescindibile per l'attivazione del master o incidano sull'articolazione della didattica o sul rilascio del titolo finale;
- h) il numero minimo e massimo di allievi iscrivibili ed il numero massimo di "uditori", se previsti, calcolati in modo da salvaguardare la capacità di autofinanziamento e la qualità della didattica;
- i) la contribuzione pro-capite prevista per gli allievi "ordinari" e per gli "uditori";
- l) l'erogazione di agevolazioni per la contribuzione a favore degli iscritti, pari ad almeno il 10% delle entrate previste derivanti dalle quote di iscrizione con l'indicazione di modalità oggettive per l'individuazione dei beneficiari;
- m) il piano finanziario, formulato secondo quanto indicato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
- n) in caso di proposte di attivazione successive alla prima, la relazione e la rendicontazione finanziaria di cui all'articolo 13 relative alle precedenti edizioni già concluse.

### **Art. 3 Progetto didattico**

1. Il "progetto didattico" deve contenere:

- a) la descrizione del corso e gli obiettivi formativi;
- b) le funzioni del corso in relazione allo specifico ambito occupazionale;
- c) la durata del master con l'indicazione dell'inizio delle attività formative che deve essere comunque compreso tra il 1°ottobre e il 28 febbraio;
- d) il totale dei crediti che si acquisiscono al momento del conseguimento del titolo;
- e) l'elenco delle attività formative con l'indicazione, per ciascuna, della caratteristica (lezioni frontali, tirocinio, laboratorio, prova finale ecc.), delle modalità di verifica se previste, del numero di crediti associato, degli eventuali settori scientifico disciplinari associati e dei relativi obiettivi formativi. Per tutte le attività formative, ad eccezione dei tirocini e della prova finale, devono essere esplicitate le ore di didattica frontale per credito nella misura di almeno 6 e non più di 12 ore;
- f) la ripartizione percentuale indicativa delle ore di docenza interna ed esterna;
- g) le modalità di svolgimento della prova finale.

### **Art. 4 Programmazione didattica**

1. Il Consiglio del Dipartimento proponente deve approvare la programmazione didattica dettagliata, proposta dal consiglio di master, prima dell'emanazione del bando.
2. La delibera di approvazione della programmazione didattica deve essere trasmessa tempestivamente all'ufficio competente.
3. Di norma il bando dell'offerta formativa dei master è emanato entro il 30 giugno.

### **Art. 5 Attivazione dei master**

1. Un master può essere attivato solo se il numero di allievi ordinari iscritti è maggiore o uguale al numero minimo previsto nel piano economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera h).

2. abrogato

3. Le convenzioni di cui all'articolo 2 comma 3, lettera g), sono firmate dal Rettore, previa approvazione degli organi accademici competenti. Eventuali altre convenzioni devono essere firmate dai Direttori di Dipartimento.

### **Art.6 Organi del master**

1. Sono organi del master: il Consiglio e il Direttore che lo presiede.

2. Il Consiglio del master è composto da almeno 6 membri. Qualora il master sia attivato in convenzione con enti pubblici o privati, possono far parte del Consiglio rappresentanti degli enti convenzionati. Almeno la metà, arrotondata all'intero superiore, dei componenti del Consiglio del master deve essere comunque costituita da docenti universitari in ruolo.

3. Il direttore del master deve essere un docente dell'Università di Pisa, o di altro ateneo se il master è attivato in convenzione con quest'ultimo, e viene eletto dal Consiglio tra i suoi membri.

4. Due o più consigli di master, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere successive adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano.

5. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso. Un docente dell'Università di Pisa può avere l'incarico di Direttore di un solo master dell'Ateneo, ad eccezione dei casi nei quali i master siano di diverso livello ma abbiano la stessa denominazione o nel caso che si abbia un consiglio aggregato per più master.

6. Il Consiglio del master:

a) garantisce il rispetto del progetto didattico e la qualità scientifica del master;

b) definisce la programmazione didattica;

c) individua i docenti del master;

d) elegge il direttore del master fra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 5 comma 3;

e) definisce le procedure di selezione dei candidati, ove necessarie;

f) delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo, quali ad esempio le istanze relative agli atti di carriera;

g) espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso.

### **Art. 7 Iscrizione**

1. Possono richiedere l'iscrizione ad un master coloro che sono in possesso del titolo di studio del livello universitario previsto.

2. Possono richiedere l'iscrizione con riserva ad un master coloro che prevedono di conseguire il titolo di studio richiesto prima della data di inizio del corso stabilita nel bando. Anche nel caso in cui, per motivi oggettivi, l'inizio del corso debba essere rinviato, la predetta data permane come termine amministrativo per il conseguimento del requisito richiesto.

3. Ai fini dell'ammissione possono essere richiesti anche altri requisiti curriculari esplicitati nel bando.

4. Solo nel caso in cui il numero dei candidati preiscritti sia maggiore del numero massimo di allievi previsto, è necessario lo svolgimento di una selezione, le cui modalità devono essere indicate nella proposta di master. Nel caso predetto la selezione può non essere effettuata solo nell'eventualità che il Consiglio del master, accertata la sostenibilità della didattica, deliberi di accogliere tutti i candidati preiscritti.

La selezione può consistere in una valutazione complessiva del curriculum vitae e/o in una prova scritta e/o in un colloquio, che può essere svolto anche in modalità telematica, dal quale sia possibile acquisire gli aspetti motivazionali e verificare la preparazione ed il percorso formativo e professionale percorso. La commissione giudicatrice, individuata dal Consiglio del master, sarà composta da almeno tre membri facenti parte del Consiglio stesso.

5. La selezione di cui al precedente comma 4 darà luogo ad una graduatoria di merito, dalla quale saranno attinti gli allievi ammessi al corso fino al raggiungimento del numero massimo dei posti previsto all'articolo 2, comma 3 lettera h).

6. Le eventuali agevolazioni della contribuzione riservate agli allievi ordinari previste nel bando di ammissione o finanziate successivamente all'emanazione del bando, saranno attribuite tramite selezione basata su criteri oggettivi indicati nel bando stesso.

7. Nel caso in cui, al termine perentorio previsto per l'immatricolazione degli ammessi, si sia raggiunto il numero minimo di immatricolati necessario per l'attivazione, ma permanga una residuale disponibilità di posti per raggiungere il numero massimo previsto il consiglio del master potrà accogliere, in ordine cronologico, istanze dirette di ammissione al corso, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione e della possibilità di maturare la frequenza obbligatoria prevista.

8. Le richieste di ammissione al master di cui ai commi 1), 2) e 7) del presente articolo sono soggette al pagamento di una tassa la cui entità viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Tale tassa sarà restituita esclusivamente nel caso in cui il master non venga attivato.

9. Non è ammessa l'iscrizione ad un master già frequentato avente la stessa denominazione e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo.

#### **Art.8 – Ammissibilità e riconoscimento dei crediti**

1. E' ammessa la contemporanea iscrizione ad altro master o ad altri corsi di studio universitari, purché sia rispettata l'obbligatorietà della frequenza.

2. Il percorso formativo del master non può essere comune a quello di un corso di laurea o laurea magistrale e deve pertanto considerarsi iter formativo distinto, da riconoscere nei limiti di seguito stabiliti e dopo il conseguimento del titolo.

3. I crediti acquisiti con il conseguimento di una laurea triennale e magistrale possono essere riconosciuti per l'iscrizione ad un master di I o II livello nel limite massimo di 12 CFU, su delibera del Consiglio del master.

4. I crediti acquisiti con il conseguimento di master universitari possono essere complessivamente riconosciuti per un altro master, su delibera del consiglio di quest'ultimo, nel limite massimo di 12 CFU. 5

5. Tali riconoscimenti devono comunque dipendere dall'affinità e comparabilità delle attività formative previste e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite.

#### **Art. 9 – Uditori**

1. Se previsto nella proposta di attivazione, è possibile iscriversi a un master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione.

2. L'uditore può frequentare, anche parzialmente, le attività didattiche del master, ma non può sostenere le verifiche intermedie, né frequentare le attività di tirocinio.

3. La partecipazione come uditore non consente in ogni caso l'acquisizione del titolo né il conseguimento di crediti formativi.

Non è in ogni caso consentito nella stessa edizione di master il passaggio da uditore ad allievo ordinario.

4. L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, un attestato di partecipazione per le attività didattiche frequentate.

#### **Art. 10 Contribuzione**

1. La contribuzione per l'iscrizione al master viene definita dal Dipartimento che propone il corso entro un massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. La contribuzione può essere versata al massimo in quattro rate, di cui la prima, corrispondente al 40% della contribuzione totale, entro i termini previsti per l'immatricolazione e le restanti in periodi stabiliti nel relativo bando e concordati con l'Amministrazione centrale.
3. Il 15% della contribuzione totale effettivamente versata è destinato all'ateneo per le spese di gestione generali (articolo 15 comma 1), ivi compresi gli istituti legati alla corresponsione di indennità e/o retribuzione accessoria al personale tecnico-amministrativo, mentre l'85% costituirà budget a disposizione della struttura di gestione del master a copertura di tutti i costi sostenuti ivi compresi quelli di cui al comma 6 dell'articolo 16.
4. Gli iscritti al master in qualità di uditori pagano una contribuzione inferiore almeno al 30% rispetto a quella degli allievi ordinari. La quota potrà essere eventualmente calcolata anche sulla base delle attività formative effettivamente frequentate e può essere rateizzata, secondo le stesse modalità previste per gli allievi ordinari.
5. Agli iscritti in qualità di allievo ordinario o uditore, che rinuncino prima dell'inizio del corso, spetta il rimborso della quota versata.
6. In caso di rinuncia successiva all'inizio del master con lezioni frequentate saranno comunque dovute all'Ateneo le quote di contribuzione già scadute.
7. La regolamentazione della contribuzione dovuta in caso di rinuncia e di sospensione (art. 11) potrà essere derogata in casi di particolare e documentata gravità su proposta del consiglio del master, solo nel caso in cui alla sua conclusione residui un avanzo di gestione.

#### **Art. 11 Sospensione**

1. La sospensione, può essere concessa dal Consiglio di master, per comprovati e giustificati motivi, indicati nell'istanza dell'interessato, senza alcuna garanzia circa la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi.
2. In caso di sospensione non sono previsti rimborsi delle quote già versate, che potranno essere conguagliate solo in caso di riattivazione in sovrannumero nella edizione immediatamente successiva dello stesso master.

#### **Art. 12 Rilascio del titolo finale**

1. Il titolo di master viene conseguito, previo superamento di una prova finale (prova scritta, discussione di un elaborato o di un projet work), con una valutazione sintetica che si esprime in sufficiente, buono, distinto, e ottimo.  
In caso di mancato superamento della prova finale, la stessa è ripetibile una sola volta.
2. Il Consiglio del master, sulla base di comprovati e giustificati motivi indicati nell'istanza dell'interessato, può autorizzare il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore ad un anno.
3. Il diploma di master viene rilasciato a firma del Rettore.
4. Al termine del master potrà essere rilasciato, su richiesta dell'interessato, il diploma supplement.

#### **Art. 13- Valutazione dei master**

Al termine di ogni edizione del master il Direttore deve presentare:

- a) una relazione, dalla quale sia possibile evincere la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché riferire circa le prospettive occupazionali. Tale relazione dovrà essere elaborata anche sulla base delle risultanze di appositi questionari somministrati agli allievi sul gradimento del corso, secondo il modello predisposto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- b) una rendicontazione della gestione finanziaria, in relazione al piano finanziario formulato al momento della proposta del master. La rendicontazione deve contenere una esplicita indicazione della ripartizione dell'eventuale avanzo finanziario.

#### **Art.14 –Master in convenzione con altri Atenei**

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.

2. Per i master con titolo congiunto vale quanto disposto dal presente regolamento salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.

#### **Art. 15 Competenze amministrative**

1. Sono compiti dell'Amministrazione centrale gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura per la presentazione dell'offerta didattica dei master, alle procedure di ammissione, immatricolazione, riscossione della contribuzione, applicazione degli esoneri sulla contribuzione, rilascio del titolo finale, al pagamento ai docenti del master dipendenti dell'Università di Pisa, nonché alla ripartizione ai soggetti gestori dei fondi residui derivanti dalla contribuzione degli allievi.

2. Sono compiti dei Dipartimenti proponenti tutte le altre attività di gestione, ivi incluse, l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e divulgazione delle relative informazioni, la retribuzione dei docenti esterni e l'individuazione degli allievi beneficiari delle agevolazioni alla contribuzione e le relative modalità di erogazione quando queste si sostanzino in rimborsi. Tali compiti possono essere affidati, in tutto o in parte, ad enti esterni tramite apposita convenzione di cui all'art. 2 comma 3 lettera f).

#### **Art. 16 Attività di docenza**

1. I docenti dell'Università di Pisa che svolgono attività di insegnamento nei master sono designati dal Dipartimento proponente, previo nulla-osta di quello di afferenza se diverso.

2. I professori di prima e seconda fascia nonché i ricercatori a tempo determinato dell'Università di Pisa possono svolgere attività didattiche nei master solo se assolvono completamente il proprio compito didattico istituzionalmente attribuibile nell'ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione e dottorato di ricerca.

3. L'attività didattica presso i master di professori e ricercatori non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuibili e non può superare i limiti orari stabiliti dal Senato Accademico.

4. Al personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa possono essere attribuiti incarichi di docenza nei master previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.

- 5. Possono svolgere attività di docenza nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni o per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati dal Consiglio del master. Gli incarichi di insegnamento a personale non dipendente dell'Università di Pisa sono affidati, dal Dipartimento proponente, ai sensi del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo. I docenti esterni portatori di specifiche esperienze professionali o con specifiche conoscenze atte a valorizzare la natura professionalizzante del corso e che siano ritenuti, per tale motivo, infungibili rispetto al progetto didattico del master, ricadono nelle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato regolamento.

6. Il Dipartimento proponente il master determina gli eventuali compensi da attribuire sia al personale dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di retribuzione accessoria, sia al personale non dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di corrispettivo contrattuale, nei limiti previsti dall'allegato A.

7. Le attività di formazione e insegnamento nell'ambito dei master non legittimano, nemmeno temporaneamente, gli incaricati non appartenenti ai ruoli della docenza a fregiarsi del titolo di "professore".

**Art.17 Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione.

I termini previsti all'articolo 2 comma 3 e all'articolo 4 comma 3 entreranno in vigore dall'anno accademico 2016/2017.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto di Ateneo.

## ALLEGATO A – Piano finanziario

### ENTRATE

	Voce	Importo
E1	Contribuzione allievi ordinari	
E2	Finanziamenti esterni	
E3	Residuo precedenti edizioni	
	TOTALE ENTRATE	

### USCITE

	Voce	Importo
A	Docenza	
B	Gestione	
C	Attrezzature didattiche e di laboratorio	
D	Agevolazioni per la contribuzione	
E	Promozione e marketing	
F	Contributo Dipartimento	
G	Compenso Direttore	
H	Spese generali	
I	Contributo Ateneo	
	TOTALE USCITE	

### Vincoli

- 1) E – Promozione e marketing: max 20% totale entrate
- 2) F – Contributo Dipartimento: max 5% totale entrate
- 3) G – Compenso Direttore: max. 3500 euro
- 4) H – Spese generali: max 10% totale entrate
- 5) I – Contributo Ateneo: 15% totale contribuzione allievi ordinari
- 6) La somma delle voci E+F+G+H non può comunque eccedere il 35% delle entrate totali

### BREAKDOWN ENTRATE

E1 – Contribuzione allievi ordinari		
Numero minimo	Contributo pro-capite	Importo (E1)

Finanziamenti esterni	
Descrizione	Importo
<b>TOTALE (E2)</b>	



### BREAKDOWN USCITE

<b>Docenza interna</b>		
numero ore	importo orario	importo
Rimborsi spese per docenza fuori sede		importo
Totale docenza interna		D1
<b>Docenza esterna</b>		
Numero ore	Importo orario	Importo
Rimborsi spese		importo
Totale docenza esterna		D2
<b>Totale (A)</b>		D1 + D2

- a) L'importo orario deve essere espresso come lordo amministrazione.
- b) L'importo orario per docenti interni (professori, ricercatori, personale non docente dipendenti dell'Università di Pisa) e per docenti esterni all'Università di Pisa non può superare Euro 80,00 lordo amministrazione derogabile fino a un massimo di Euro 150,00 qualora l'importo orario eccedente gli 80,00 Euro sia imputabile a finanziamenti di soggetti esterni.

<b>GESTIONE</b>	
Descrizione	Importo
<b>Totale (B)</b>	

Sono spese imputabili in questo capitolo:

- spese per personale dedicato (tutor, personale di segreteria)
- contratti con enti in convenzione
- affitto aule per attività didattica

<b>ATTREZZATURE DIDATTICHE E DI LABORATORIO</b>	
Descrizione	Importo

<b>Totale (C)</b>	

Indicare spese relative a materiale inventariabile ad uso didattico. Fornire adeguata motivazione nel caso di acquisto di attrezzature per edizioni del Master successive alla prima.

<b>AGEVOLAZIONI PER LA CONTRIBUZIONE</b>	
	Importo
Autofinanziate ( <b>D</b> )	
Finanziate da enti esterni	
<b>Totale</b>	

- Indicare nella prima riga l'importo che il Master prevede di riservare per l'erogazione di agevolazioni per la contribuzione agli allievi ordinari.
- Indicare nella seconda riga l'importo delle agevolazioni per la contribuzione erogate direttamente ad allievi del Master da enti esterni
- l'importo totale deve comunque essere almeno il 10% del totale della voce E1 (contribuzione allievi ordinari)
- **N.B.** solo l'importo delle agevolazioni autofinanziate viene riportato nel prospetto riassuntivo delle uscite alla voce D.

<b>PROMOZIONE E MARKETING</b>	
Descrizione	Importo
<b>Totale (E)</b>	